



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0000167 del 30 gennaio 2017

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1008, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 456/DDA/FP)**

Con istanza DDA/1008, pervenuta in data 26 gennaio 2017 (prot. n. DDA/0000159), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società BIM Distribuzione S.r.l., la presenza, sul sito *internet* <http://www.guardarefilm.me/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, delle seguenti opere di carattere audiovisivo:

- “*Our Little Sister*”, alla pagina *internet* <omissis>;
- “*Remember*”, alla pagina *internet* <omissis>;
- “*Il Caso Spotlight*”, alla pagina *internet* <omissis>;
- “*Suffragette*”, alla pagina *internet* <omissis>;
- “*The Commune*” alla pagina *internet* <omissis>.

L'istante dichiara, altresì, che: “*L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito guardarefilm.me è presumibilmente lo stesso sito già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l'istanza DDA/957*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, le riproduzioni delle opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- Il nome a dominio del sito *internet* <http://www.guardarefilm.me/> risulta verosimilmente registrato dalla società WhoisGuard, Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede in Panama, per conto di un soggetto non rintracciabile, il cui indirizzo email è [dd6c19d727d24dee9dc459463bfabc52.protect@whoisguard.com](mailto:dd6c19d727d24dee9dc459463bfabc52.protect@whoisguard.com); sul sito è presente l'indirizzo [guardarefilm@mail.ru](mailto:guardarefilm@mail.ru);



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d’America, il cui indirizzo di posta elettronica è [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com); alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America;
- circa l’89,8% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rileva che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedenti decisioni di inibizione dell’accesso da parte dell’Autorità con presidenziale n. 18/15/PRES, come ratificata con delibera n. 112/15/CSP, con delibera n. 195/16/CSP e con delibera n. 226/16/CSP e tale elemento, valutato unitamente alla circostanza che l’istanza DDA/1008 è stata presentata da un’associazione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. *u*) del Regolamento, giustifica l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l’accesso alle opere oggetto dell’istanza e dandone contestualmente comunicazione all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all’indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l’archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all’attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell’oggetto il numero di istanza “**DDA/1008**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza DDA/1008, come stabilito dall’art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **13 febbraio 2017**.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore